

REGOLAMENTO

**PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DI UN ELENCO DI START UP, PMI
INNOVATIVE, MICRO IMPRESE NEOCOSTITUITE**

19.01.2023

Indice

- Art. 1 – Scopo
- Art. 2 – Ambito di applicazione e principi di sostenibilità degli acquisiti di Gruppo CAP
- Art. 3 – Struttura dell'elenco
- Art. 4 - Soggetti ammessi
- Art. 5 – Validità dell'elenco e durata della iscrizione
- Art. 6 - Modalità di iscrizione all'Albo Fornitori
- Art. 7- Diniego della domanda di iscrizione
- Art. 8 – Modalità di presentazione della domanda di iscrizione
- Art. 9 – Modalità di aggiornamento dell'elenco degli operatori economici
- Art. 10 – Comunicazioni
- Art. 11 – Cause di cancellazione
- Art. 12 – Cause di sospensione
- Art. 13 - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001
- Art. 14 - Impegno etico del Gruppo CAP e Protocollo di Legalità
- Art. 15 - Norme sulla privacy - Trattamento dati personali.
- Art. 16 - Foro competente.
- Art. 17 - Pubblicazione.

Art. 1 Scopo

CAP Holding S.p.A. unitamente ad AMIACQUE S.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento di CAP HOLDING S.p.A. (insieme, il Gruppo CAP con sede in Milano – Via Rimini 38) - soggetti operanti nella gestione del ciclo idrico integrato, ha redatto il presente Regolamento che disciplina l’istituzione e la gestione di un Elenco di START UP, PMI INNOVATIVE per la promozione di beni e servizi innovativi e MICRO IMPRESE NEOCOSTITUITE per la promozione delle piccole realtà imprenditoriali, sulla base dei principi stabiliti dall’UE all’interno del documento “Small Business Act”.

La richiesta di iscrizione all’elenco comporta l’accettazione di tutte le norme e disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 2 Ambito di applicazione e principi di sostenibilità degli acquisiti di Gruppo CAP

Questo regolamento si applica alle START UP, PMI INNOVATIVE e MICRO IMPRESE NEOCOSTITUITE che si qualificheranno nelle sezioni a loro dedicate. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento si rimanda al “REGOLAMENTO ALBO FORNITORI PARTE GENERALE”.

La sostenibilità costituisce un elemento chiave dei valori di Gruppo CAP ed è parte integrante della strategia di impresa. Si tratta di un obiettivo complesso e ambizioso che Gruppo CAP desidera raggiungere insieme a tutti i suoi Fornitori, condividendo difficoltà e soluzioni, ma anche processi di crescita comune e miglioramento continuo.

Il rapporto di Gruppo CAP con i propri Fornitori è basato sui principi di legalità, trasparenza, correttezza, fiducia e collaborazione.

Il presente Regolamento di Gruppo CAP evidenzia l’importanza di una cooperazione con i propri Fornitori al fine di creare una catena di approvvigionamento attenta non solo alla qualità dei prodotti o servizi, ma anche all’ambiente e alle condizioni sociali e lavorative in cui vengono concepiti e realizzati i lavori, prodotti o i servizi oggetto di fornitura.

Gruppo CAP invita i Fornitori a condividere e attuare i principi espressi nel presente Regolamento lungo le proprie catene di fornitura. Il presente Regolamento, inoltre, richiama e fa propri i principi esplicitati nell’art. 3 “Condizioni generali di sostenibilità”, art. 4 “Etica”, art. 5 “Lavoro”, art. 6 “Qualità, salute, sicurezza e ambiente” e art. 7 “Sistemi di gestione aziendale del Regolamento Albo Fornitori – Parte Speciale.

Art. 3 Struttura dell'Elenco

Gruppo CAP provvede alla formazione e revisione periodica di tre elenchi così organizzati per ciascuna delle seguenti categorie:

- START UP
- PMI INNOVATIVE
- MICRO IMPRESE NEOCOSTITUITE

Art. 4- Soggetti ammessi

Possono essere ammessi alla procedura di iscrizione le START UP, le PMI INNOVATIVE e le MICRO IMPRESE NEOCOSTITUITE in possesso dei requisiti così come definiti:

START UP

- <https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/start-up-innovative>

Ai sensi della normativa di riferimento (DL 179/2012, art. 25, comma 2) una startup innovativa è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, che rispetti i seguenti requisiti oggettivi:

- è un'impresa nuova o costituita da non più di 5 anni;
- ha residenza in Italia, o in un altro Paese dello Spazio Economico Europeo ma con sede produttiva o filiale in Italia;
- ha fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro;
- non è quotata in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione;
- non distribuisce e non ha distribuito utili;
- ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un prodotto o servizio ad alto valore tecnologico;
- non è risultato di fusione, scissione o cessione di ramo d'azienda;

Infine, una startup è innovativa se rispetta almeno 1 dei seguenti 3 requisiti soggettivi:

1. sostiene spese in R&S e innovazione pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra fatturato e costo della produzione;
2. impiega personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 con laurea magistrale);
3. è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato.

PMI INNOVATIVE

- <https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/piccole-e-medie-impese/pmi-innovative>

Ai sensi della normativa di riferimento (DL 3/2015, art. 4) una PMI innovativa è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, che rispetti i seguenti requisiti oggettivi:

- residenza in Italia, o in altro Paese dello Spazio Economico Europeo ma con sede produttiva o filiale in Italia;
- ha effettuato la certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato;
- non è quotata in un mercato regolamentato;
- non è contestualmente iscritta alla sezione speciale delle startup innovative.

Infine, una PMI è innovativa se rispetta almeno 2 dei seguenti 3 requisiti soggettivi:

1. ha sostenuto spese in R&S e innovazione pari ad almeno il 3% del maggiore valore tra fatturato e costo della produzione;
2. impiega personale altamente qualificato (almeno 1/5 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 1/3 con laurea magistrale):
3. è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato.

MICRO IMPRESE NEOCOSTITUITE

Sono prese in considerazione le Micro Imprese Autonome definite secondo i parametri individuati nella Raccomandazione Comunitaria 2003/361/CE (GUUE L124 del 20.05.2003) e nel Decreto di recepimento del Ministero delle Attività Produttive del 18.04.2005 (GU 238/2005) costituite da meno di 5 anni.

La verifica dello status di impresa sarà effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di iscrizione, prendendo in considerazione i dati dell'ultimo bilancio chiuso ed approvato.

E' considerata autonoma l'impresa che non ha relazioni di associazione e di collegamento con altre imprese secondo quanto previsto dall'art. 3 del Decreto di recepimento del Ministero delle Attività Produttive del 18.04.2005 (GU 238/2005).

	Micro impresa
a) Dipendenti	Meno di 10
b) Fatturato	Non superiore a € 2 milioni
	Oppure
c) Attivo patrimoniale	Non superiore a € 2 milioni

I due requisiti di cui alle lettere a) e b) oppure a) e c), a seconda della convenienza dell'azienda sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.

Per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari.

Per occupati si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.

Il fatturato annuo e l'attivo patrimoniale sono quelli dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di iscrizione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974 n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA.

Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di iscrizione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.

Art. 5. Validità dell'elenco e durata dell'iscrizione

Il presente Elenco ha durata indeterminata. CAP Holding si riserva la facoltà di:

- Modificare in tutto od in parte il Regolamento nonché i requisiti di carattere generale ex art 80 D.lgs. 50/2016 e speciale, mediante pubblico avviso nei modi previsti dal successivo art. 18;
- Aggiornare e/o modificare in qualunque momento le categorie pubblicate, mediante pubblicazione sul sito, restando inteso che in relazione a quanto sopra gli operatori economici non possono avanzare nei confronti di CAP Holding diritti o pretese di alcun titolo.
- Modificare o porre fine ad uno o più degli elenchi di fornitori qualificati.

Le START UP potranno restare iscritte in questo elenco fino al raggiungimento dei 5 anni dalla data di costituzione, secondo anche quanto definito dal MISE.

Per le PMI INNOVATIVE non è previsto alcun limite di età. Allo status di PMI innovativa si può accedere direttamente dallo status di startup innovativa senza soluzione di continuità.

Le MICRO IMPRESE potranno restare iscritte in questo elenco fino al raggiungimento dei 5 anni dalla data di costituzione, successivamente passeranno automaticamente nell'Albo Fornitori di Gruppo CAP per le medesime categorie, classi di importo ed eventuali ambiti territoriali per le quali erano qualificate nell'elenco dedicato alle MICRO IMPRESE.

L'elenco delle START UP, PMI INNOVATIVE, MICRO IMPRESE NEOCOSTITUITE di Gruppo CAP è un elenco aperto e sempre accessibile, pertanto i soggetti interessati, in possesso dei requisiti, potranno presentare in ogni momento la domanda di inserimento e potranno, una volta iscritti, richiedere in ogni momento l'aggiornamento dei dati della propria iscrizione.

Art. 6 Modalità di iscrizione all'elenco

Per le Micro Imprese costituite da meno di 5 anni sarà sufficiente richiedere l'iscrizione in una o più categorie previste nell'Albo Fornitori di Gruppo CAP mediante la procedura guidata disponibile sul Portale Acquisti <https://acquisti.gruppocap.it/web/default.shtml>, secondo quanto previsto dal "REGOLAMENTO ALBO FORNITORI PARTE GENERALE", oltre ad effettuare i seguenti passaggi all'interno del questionario di qualifica:

- indicare nell'apposita sezione PMI di essere una Micro Impresa iscritta in Camera di Commercio da meno di 5 anni;
- compilare e allegare il documento DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO STATUS DI MICRO IMPRESA NEO COSTITUITA;
- allegare nell'apposita sezione BILANCIO:
 - Se tenute alla redazione del bilancio, ultimo bilancio approvato per comprova fatturato annuo e attivo patrimoniale;
 - Se esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio: Ultima Dichiarazione dei Redditi presentata per comprova fatturato e/o Prospetto delle attività e delle passività per comprova attivo patrimoniale.
- nella sezione dedicata alla comprova dei requisiti speciali avranno la possibilità di qualificarsi nella Classe di Importo più bassa della relativa categoria scelta, tramite autodichiarazione di avere in dotazione i mezzi e le attrezzature idonee per lo svolgimento della fornitura/del servizio, nonché di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale richiesti per l'esecuzione delle forniture/dei servizi per cui si chiede di essere qualificati, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08.

Per le START UP e PMI INNOVATIVE sarà necessario:

- Inviare una email a fornitori@gruppocap.it avente quale oggetto: "richiesta iscrizione elenco START UP, PMI INNOVATIVE Gruppo CAP".

- Compilare e trasmettere sottoscritti i seguenti documenti:
- 1. Domanda di iscrizione e Dichiarazione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016;
- 2. Per le START UP - Dichiarazione TRL. Per iscriversi è necessario avere un TRL compreso tra 4 e 9;
- 3. Politica integrata e Informativa Appaltatori;
- 4. Documenti privacy.

È richiesta, inoltre, la trasmissione di:

1. Copia della Visura Camerale;
2. Deposito di brevetti, se esistenti;
3. Per le START UP e PMI INNOVATIVE relazione sull'originalità dei prodotti e/o servizi offerti;

Art. 7 Diniego della domanda di iscrizione

Non sarà consentita l'ammissione all'Elenco delle START UP, PMI INNOVATIVE, MICRO IMPRESE NEOCOSTITUITE che:

- risultino privi dei requisiti di carattere generale ex art 80 D.lgs. 50/2016 e speciale di cui al presente Regolamento;
- si trovino in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 Cod. Civ. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto (unico centro decisionale secondo anche il combinato disposto art. 80 co. 5 lett. m) e co. 6 D.lgs. 50/2016) con altro operatore economiche che sia stato, nei 36 mesi antecedenti la domanda di iscrizione, destinatario di un provvedimento di esclusione da una procedura di gara, di risoluzione contrattuale e di cancellazione dall'Albo Fornitori di Gruppo CAP (ai fini del presente regolamento per Albo Fornitori si intendono tutti gli elenchi di operatori economici qualificati di Gruppo CAP: Sistema di Qualificazione Lavori, Forniture, Servizi, Professionisti, Gas ed Energia, Elenco fornitori Settore Ordinario, Elenco Start Up, Pmi Innovative, Micro Imprese Neocostituite). Nel caso sia ravvisabile un unico centro decisionale, nei termini di cui sopra, riferibile a un operatore economico che si trovi in Albo fornitori in stato "Sospeso", la domanda di iscrizione in Albo del nuovo operatore sarà tenuta sospesa fino alla cessazione della sospensione in essere inerente l'operatore già iscritto che costituisce un unico centro decisionale.
- nei 36 mesi antecedenti la richiesta di iscrizione, siano stati destinatari di un provvedimento, valido ed efficace, di cancellazione dall'Albo Fornitori di Gruppo CAP ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Albo Fornitori – Parte Generale https://gruppocap.bravosolution.com/web/albo_fornitori/home.shtml .
- nei 36 mesi antecedenti la richiesta di iscrizione si siano resi responsabili nei confronti di Gruppo CAP della mancata sottoscrizione di un contratto per fatto loro imputabile (come a titolo esemplificativo e non esaustivo

l'accertamento in fase di aggiudicazione del difetto di requisiti speciali o di requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 o il rifiuto di stipulare o per dichiarazioni mendaci o, per evidenze riconducibili agli esiti delle verifiche antimafia). È ammessa la prova dell'adozione di idonee misure di *self cleaning* ai sensi dell'art. 80, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016;

- nei 36 mesi antecedenti la richiesta di iscrizione, sia stato escluso dalla partecipazione ad una gara, in ragione del difetto dei requisiti di carattere generale ex art. 80 D.lgs. 50/2016. È ammessa la prova dell'adozione di idonee misure di *self cleaning* ai sensi dell'art. 80, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016;

- nei 36 mesi antecedenti la richiesta di iscrizione, abbiano subito un procedimento di risoluzione contrattuale da parte di Gruppo CAP per grave inadempimento derivante dall'aver dimostrato persistenti o significative carenze o grave ritardo nell'esecuzione del contratto;

- nei 36 mesi antecedenti la richiesta di iscrizione, siano stati coinvolti in un di contenzioso, conclusosi a favore della Stazione Appaltante, e relativo a gravi inadempienze nell'esecuzione del contratto e/o in materia di sicurezza sul lavoro, ambiente e responsabilità sociale di impresa e/o inosservanza dell'impegno etico e/o del Protocollo di Legalità, laddove sottoscritto;

- nei 36 mesi antecedenti la richiesta di iscrizione, vi sia in capo all'operatore economico l'attribuzione di un numero ≥ 5 di NC maggiori (anche riferite a diversi contratti).

Art. 8 Modalità di presentazione della domanda di iscrizione

Tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà da rendere ai fini dell'iscrizione all'Elenco Fornitori sono rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con sottoscrizione digitale del Legale Rappresentante dichiarante. Le stesse possono essere rilasciate anche da un Procuratore speciale, qualora tale potere sia da quest'ultimo esercitabile in virtù di un atto formale di procura, che deve essere allegata in copia alla domanda d'iscrizione con contestuale dichiarazione di conformità all'originale. Eventuale documentazione da allegare, qualora riguardante copia di atti o documenti rilasciati o conservati da una Pubblica amministrazione o da Enti ad essa assimilabili, è autenticata con le modalità di cui all'articolo 19 del richiamato D.P.R. 445/2000. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai fini dell'autenticazione è anch'essa firmata digitalmente dal Rappresentante legale o Procuratore speciale.

Art. 9 Modalità di aggiornamento dell'elenco degli operatori economici

È onere dell'operatore economico interessato, in caso di modifiche intervenute nel periodo di validità della qualifica, procedere all'aggiornamento delle informazioni e dei dati forniti in modo tempestivo entro e non oltre 10 giorni dall'avvenuta modifica dei dati anagrafici (a titolo solo esemplificativo: variazione della denominazione sociale, intervenute variazioni societarie etc) o dei requisiti sia di ordine generale ex art. 80 D.lgs. 50/2016. Per le MICRO IMPRESE NEOCOSTITUITE gli aggiornamenti potranno essere effettuati direttamente sul portale di qualifica di Gruppo CAP. Per le START UP e PMI INNOVATIVE le variazioni intervenute potranno invece essere comunicate inviando una e mail a fornitori@gruppocap.it.

Art. 10 Comunicazioni

Ogni comunicazione inerente il presente elenco indirizzata all'operatore economico è effettuata mediante posta elettronica, all'indirizzo indicato in fase di registrazione. I messaggi aventi particolare valenza formale (cancellazioni, sospensioni, etc. ...) sono inoltrati mediante posta elettronica certificata. La mancata consegna di comunicazioni al Fornitore, per errata indicazione o per mancato aggiornamento degli indirizzi di posta elettronica da parte di quest'ultimo, solleva Gruppo CAP da ogni responsabilità, anche legale, a riguardo. Il fornitore iscritto ha infine l'onere di monitorare periodicamente la propria casella di posta elettronica certificata, impegnandosi a garantirne il buon funzionamento. Si segnala che l'indirizzo di posta elettronica certificata della Piattaforma è un sistema automatico d'invio delle comunicazioni non monitorato e pertanto qualsiasi messaggio inviato all'indirizzo pec acquisti.gruppocap@pec.it non potrà essere preso in considerazione da Gruppo CAP. Eventuali comunicazioni, messaggi o richieste d'informazioni da parte del fornitore dovranno essere inoltrate tramite il sistema di messaggistica della Piattaforma presente all'interno delle valutazioni.

Art. 11 Cause di cancellazione

Gruppo CAP procederà alla cancellazione dell'iscrizione dall'Albo Fornitori nei seguenti casi:

- a) formale richiesta da parte del fornitore;
- b) cessazione dell'attività;

- c) attivazione di procedure concorsuali che riguardino l'operatore iscritto;
- d) accertamento di mancato possesso di anche uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione ivi comprese tutte le prescrizioni di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- e) dichiarazioni mendaci che emergano anche all'esito del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal soggetto;
- f) comunicazioni/informazioni interdittive, ai sensi del D.lgs. 159/11 da parte della competente Prefettura riguardante la società e/o gli Amministratori e/o gli Organismi di Controllo e/o il rappresentante legale della stessa e, comunque, tutti i soggetti di cui all'art. 85 dello stesso decreto;
- g) definitivo accertamento della violazione di quanto previsto dall'art. 10, commi 3 e 4, del presente Regolamento, a seguito di inottemperanza e diffida da parte di CAP Holding S.p.A. a porre rimedio alla irregolarità riscontrata. In caso di mancato riscontro alla diffida, l'esclusione dall'Albo Fornitori sarà disposta a carico di tutti gli operatori economici interessati;
- h) affidamento a terzi dell'esecuzione parziale del contratto senza preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante;
- i) mancata sottoscrizione del contratto nei termini stabiliti senza valida giustificazione, per fatto imputabile all'operatore economico;
- j) gravi inadempienze normative in materia di sicurezza sul lavoro, ambiente e responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/2001 e sociale di impresa (rif. SA 8000), formalizzate anche attraverso la sanzione di una Non Conformità;
- k) intervenuta risoluzione contrattuale per fatto e colpa dell'operatore economico;
- l) applicazione di n. 3 provvedimenti di sospensione dall'iscrizione all'Albo, anche se aventi ad oggetto diverse fattispecie, nell'arco di 5 anni;
- m) in caso di contenzioso, conclusosi a favore della Stazione Appaltante, e relativo a gravi inadempienze nell'esecuzione del contratto e/o in materia di sicurezza sul lavoro, ambiente e responsabilità sociale di impresa e/o inosservanza dell'impegno etico e/o del Protocollo di Legalità, laddove sottoscritto;

- n) intervento di variazioni societarie che comportino la costituzione di un nuovo soggetto giuridico, con relativa attribuzione di nuovo C.F. e/o P.Iva, quali, a titolo meramente esemplificativo, i casi di fusione e scissione societaria;
- o) attribuzione di un numero ≥ 5 di NC maggiori (anche riferite a diversi contratti), emerse nel corso dei 36 mesi antecedenti la data di avvio del procedimento di cancellazione;
- p) il Fornitore si trovi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 Cod. Civ. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto (unico centro decisionale) con altro operatore economico che sia stato, nei 36 mesi antecedenti la data di avvio del procedimento di cancellazione, destinatario di un provvedimento di esclusione da una procedura di gara, di risoluzione contrattuale e di cancellazione dall'Albo Fornitori.
- q) Accertato mancato rispetto dei principi di acquisiti sostenibili lungo la propria catena di fornitura, nel rispetto della norma ISO 20400:2017 (a titolo esemplificativo e non esaustivo, di concorrenza leale, diversità e integrazione, sicurezza dei prodotti, salute e sicurezza sul lavoro, gestione dei rischi e opportunità).
- r) Accertato mancato rispetto dei principi di sostenibilità del presente regolamento di cui all'art. 2.

La realizzazione di qualunque delle ipotesi di cui sopra, anche in occasione di contratti affidati da Gruppo CAP con procedure diverse dalle negoziate indette tramite Albo Fornitori, potranno rappresentare per il fornitore iscritto all'Albo causa di cancellazione, ad esito del procedimento in contraddittorio di seguito disciplinato.

In caso di sussistenza di una delle cause di cancellazione di cui sopra, verrà contestata per iscritto all'operatore economico la causa di cancellazione, assegnandogli un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. In caso di mancato riscontro o qualora le stesse non siano ritenute idonee, verrà formalizzato entro il termine di 30 giorni all'operatore economico un provvedimento di cancellazione.

La cancellazione può essere preceduta dalla sospensione temporanea per il periodo necessario a compiere le verifiche e l'istruttoria del procedimento di cancellazione. In questo caso sarà attribuito al fornitore lo stato di "Sospeso". Al termine dell'eventuale periodo di sospensione verrà disposta la cancellazione od il reintegro dell'operatore economico iscritto.

Per le sole ipotesi di cui alle lettere j) e o) la formalizzazione della causa di cancellazione, consegue all'apertura da parte del RUP di una Non Conformità, ai sensi del sistema di gestione integrato del Gruppo CAP e degli Enti

Aggiudicatori aderenti al Sistema di Qualificazione, che verrà formalizzata al soggetto iscritto al Sistema di Qualificazione.

L'operatore economico cancellato dall'Albo Fornitori non potrà presentare una nuova domanda di iscrizione prima che siano decorsi tre anni dalla data di cancellazione.

Decorso il suddetto periodo di tempo, l'iscrizione potrà essere nuovamente attivata solo qualora il fornitore documenti che siano cessate le eventuali cause che avevano determinato la cancellazione o che abbia adottato idonee misure di self-cleaning ai sensi dell'art. 80, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2010.

Per la sola ipotesi di cui alla lett. a) "formale richiesta da parte del fornitore", l'operatore economico potrà presentare richiesta di nuova iscrizione senza rispettare il termine triennale sopra indicato.

Art. 12 Cause di sospensione

Le società del Gruppo procederanno alla sospensione dell'iscrizione all'Albo Fornitori nei casi di accertamenti in corso per le cause di seguito elencate:

- a) responsabilità di particolare gravità concernenti irregolarità nell'esecuzione della prestazione, sia per contratti eseguiti o in corso di esecuzione;
- b) sussistenza di una situazione dalla quale potrebbe derivare il divieto a contrarre con la pubblica amministrazione ex art 21 D.lgs. 39/2013;
- c) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione e cautelari e/o esistenza di carichi pendenti per reati la cui gravità faccia venir meno i requisiti morali richiesti per l'iscrizione all'Albo Fornitori;
- d) inadempienze normative in materia di sicurezza sul lavoro e ambiente e responsabilità sociale di impresa formalizzate anche attraverso la comminazione di una Non Conformità;
- e) attribuzione di un numero ≥ 4 di NC (non attinenti inadempienze normative in materia di sicurezza sul lavoro e ambiente e responsabilità sociale di impresa) attribuite allo stesso contratto;

f) mancato aggiornamento dei documenti scaduti, forniti in sede di iscrizione, entro 30 giorni dalla data di scadenza. L'aggiornamento dei documenti comporterà la cessazione della sospensione;

g) l'attribuzione di indice di Vendor Ranking (IVK) <60 comporta la sospensione del fornitore dall'Albo Fornitori per 4 mesi. Le ipotesi di sospensione per un IVK < 60, in caso di intervento di diversi contratti con valutazione negativa o di concomitante sospensione ai sensi delle lett. da a) a g) del presente articolo, sono disciplinate nel dettaglio dell'art 9 dell'allegato E Vendor Rating del presente Regolamento;

h) mancata risposta ad almeno 4 inviti di gara (anche per categorie e classi di importo diverse), senza fornire in merito alcuna giustificazione scritta.

In caso di sussistenza di una delle cause di sospensione di cui sopra, verrà contestata per iscritto all'operatore economico la causa di sospensione, assegnandogli un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Qualora le stesse non vengano accolte, verrà formalizzato all'operatore economico entro il termine di 30 giorni un provvedimento di sospensione della durata di 1 anno.

Nelle more dell'istruttoria, circa eventuali cause di sospensione, Gruppo CAP potrà altresì disporre la sospensione in via cautelare dell'operatore economico soggetto all'accertamento, in questo caso lo stato del fornitore diverrà "Sospeso".

La sospensione in via cautelare, che si protrarrà per tutto il tempo necessario allo svolgimento di un'istruttoria completa, cessa in seguito all'accettazione delle giustificazioni presentate dall'operatore economico.

Diversamente il fornitore potrà essere sospeso definitivamente, tramite invio di formale provvedimento, nelle seguenti ipotesi:

- Mancato riscontro alla richiesta di chiarimento ricevuta via pec: il fornitore riceverà formale provvedimento di sospensione di un anno che potrà essere prorogato di un ulteriore anno, nel caso in cui non sia risolta la causa di sospensione;
- Mancata accettazione delle giustificazioni presentate dall'operatore economico: il fornitore riceverà formale provvedimento di sospensione pari a un anno. L'operatore economico, che veda la propria qualificazione sospesa, sarà automaticamente riammesso nell'elenco una volta cessata la causa di sospensione, risoluzione certificata dal RUP che ha effettuato la segnalazione e, comunque, non prima che sia decorso un anno.

Per le ipotesi di cui alle lettere d) e) g) la formalizzazione della causa di sospensione, consegue all'apertura da parte del RUP Non Conformità, ai sensi del sistema di gestione integrato del Gruppo CAP e degli Enti Aggiudicatori aderenti al sistema di qualificazione, che verrà formalizzata al soggetto iscritto al Sistema di Qualificazione.

Per la sola ipotesi di cui alla lettera h) la sospensione avrà una durata pari a 4 mesi, tenendo conto delle ulteriori prescrizioni disciplinate nel dettaglio dell'art. 9 dell'allegato E Vendor Rating del presente Regolamento.

La realizzazione di qualunque delle ipotesi di cui sopra, anche in occasione di contratti affidati da Gruppo CAP con procedure diverse dalle negoziate indette tramite Albo fornitori, potranno rappresentare per il fornitore iscritto all'Albo causa di sospensione.

Decorso l'anno di sospensione, l'iscrizione potrà essere nuovamente attivata solo qualora il fornitore documenti che siano cessate le eventuali cause che avevano determinato la sospensione.

Art. 13 Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001

Le società del Gruppo CAP hanno rispettivamente adottato un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. n. 231/01.

Gli operatori economici dovranno, pertanto, svolgere la propria attività secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti rilevanti ai sensi del citato decreto. La realizzazione da parte degli operatori economici di comportamenti che determinino l'avvio di un procedimento giudiziario diretto all'accertamento della loro rilevanza ai sensi del D.lgs. 231/01, del quale in qualunque modo la Società sia venuta a conoscenza, legittima quest'ultima a recedere dal contratto per giusta causa.

Art. 14 Impegno Etico del Gruppo CAP e Protocollo di Legalità

Gli operatori economici prendono atto delle prescrizioni contenute nel documento **"Impegno Etico del Gruppo CAP"** adottato in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 231/2001, Legge 190/2012 e alla norma UNI ISO 37001:2016 e visionabile sul sito internet di Gruppo al seguente indirizzo <https://www.gruppocap.it/il-gruppo/societa-trasparente/capholding/disposizioni-generalis>. Il documento "Impegno etico del Gruppo CAP" fa parte integrante e sostanziale del presente Regolamento, l'accettazione in fase di iscrizione, comporta l'impegno ad accettarlo senza riserve astenendosi da comportamenti ad esso contrari, prima e nel corso delle procedure di affidamento, nonché nella fase di esecuzione dei contratti eventualmente stipulati.

Gli operatori economici sono altresì tenuti ad osservare quanto indicato nel Protocollo di Legalità, per gli affidamenti che ne sono soggetti (e relativi alle società Amiacque s.r.l. e CAP Holding s.p.a.), sottoscritto tra CAP Holding S.p.A. e la Prefettura – UTG di Milano in data 26 settembre 2014 nonché nell’Atto Aggiuntivo in materia anticorruzione al Protocollo di Legalità sottoscritto in data 5 dicembre 2014 visionabili sul sito www.gruppocap.it facente parte integrante e sostanziale del presente regolamento e si impegnano ad accettarlo senza riserve astenendosi da comportamenti ad esso contrari. Il Protocollo di Legalità assicura iniziative finalizzate ad un maggiore controllo nella esecuzione degli appalti di lavori relativi a gare indette dalla medesima società, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro. L’inosservanza degli atti sopra richiamati determina un inadempimento grave e costituisce motivo di cancellazione dal sistema di qualificazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Cod.Civ.

Art. 15 Norme sulla privacy - Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti per l’espletamento della presente procedura saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy, Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche GDPR), d.lgs. 196/03 (Codice Privacy) e ss.mm.ii. e dei Provvedimenti dell’Autorità Garante per il trattamento dei dati personali.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR, CAP Holding informa i candidati di quanto segue:

1. Titolare del trattamento, ex artt. 4 e 24 GDPR è CAP Holding, in persona del Direttore Area Sviluppo Strategico pro-tempore.

Responsabile della Protezione dei dati, ex artt. 37-39 GDPR, è il Responsabile Internal Audit, e-mail dpo@gruppocap.it.

2. Saranno trattati dati personali e giudiziari previsti dal d.lgs. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici. Quanto ai dati giudiziari, nel caso di specie, il trattamento avverrà nel rispetto degli artt. 10 GDPR e 2-ter d.lgs. 196/03.

3. Le finalità cui sono destinate la raccolta e il trattamento di tali dati riguardano le attività amministrativo-contabili legate alla procedura di formazione di una banca dati propria -Elenco di Start Up, PMI Innovative e Micro Imprese costituite da meno di 5 anni - finalizzata all’eventuale affidamento degli incarichi di volta in volta indicati dal Gruppo CAP. Il trattamento di tali dati è necessario per l’assolvimento del compito di interesse pubblico del quale CAP Holding S.p.A. è affidataria (gestione del servizio idrico integrato), nonché per l’esecuzione di misure precontrattuali e l’adempimento di obblighi legali ai quali è soggetto il Titolare.

4. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza. In particolare, il Titolare del trattamento si affida ad una decisione basata parzialmente sul trattamento automatizzato, seguito da un controllo effettuato dal Settore Legale Appalti e Contratti, necessaria per il perfezionamento della procedura di formazione dell'Elenco e volta a garantire il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 comma 1 lett. e) GDPR i dati personali raccolti verranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati fino alla richiesta di cancellazione dell'interessato ed in ogni caso per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati, come indicato da previsioni normative.

5. I dati oggetto del trattamento, non saranno diffusi e potranno essere comunicati all'interno dell'Unione Europea, in conformità e nei limiti di cui all'art. 44 GDPR, a società contrattualmente legate a Cap Holding S.p.A., in particolare a società che sottoscrivano il "Protocollo d'intesa per l'adesione al Sistema di qualificazione lavori, servizi e forniture di Cap Holding S.p.A." a favore delle quali, Cap Holding S.p.A. fornisce l'attività di committenza ausiliaria ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. m) d.lgs. 50/2016 al fine di ottemperare a contratti e servizi in essere. I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L'elenco dei responsabili è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede di Cap Holding S.p.A., scrivendo a privacy@gruppcap.it.

6. Il conferimento dei dati è necessario ai fini dell'iscrizione all'Elenco delle START UP, PMI Innovative e MICRO IMPRESE costituite da meno di 5 anni, il mancato conferimento comporta l'esclusione dalla procedura di iscrizione e, quindi, l'impossibilità di iscrizione nell'elenco medesimo.

7. Cap Holding S.p.A. informa che i dati necessari alla procedura di formazione di un proprio Elenco di Fornitori potranno essere acquisiti anche da fonti terze (es. a titolo esemplificativo e non esaustivo, attraverso la verifica delle informazioni registrate in Camera di Commercio -protesti, pregiudizievoli, ecc.).

8. L'interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dal Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare, inviando una e-mail all'indirizzo privacy@gruppcap.it. Avrà il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali (art. 15), la rettifica (art. 16) o la cancellazione (art 17) degli stessi, o la limitazione del trattamento (art 18) o di opporsi al loro trattamento (art. 21). L'interessato potrà altresì chiedere di ricevere i propri dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (diritto alla portabilità – art. 20). L'interessato avrà il diritto di proporre reclamo alla competente Autorità di controllo.

8. Il titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente informativa sulla privacy a propria discrezione e in qualsiasi momento. La persona interessata è tenuta a verificare

periodicamente le eventuali modifiche. Al fine di facilitare tale verifica l'informativa conterrà l'indicazione della data di aggiornamento dell'informativa (AGGIORNAMENTO 01.03.2019).

Art. 16 Foro competente

Per qualsiasi controversia dovesse sorgere relativamente all'applicazione del presente regolamento, qualora non devoluta alla Giurisdizione del Giudice Amministrativo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Art. 17 Pubblicazione

L'esistenza del Sistema di Qualificazione, ai sensi dell'art. 128 D.lgs. 50/2016, viene resa nota mediante apposito avviso pubblicato sulla GUUE, sulla GURI serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, sul sito informatico dell'Osservatorio e sul sito aziendale www.gruppocap.it.